



CONFINDUSTRIA

Schema di decreto legislativo in materia di conferenza di servizi

Febbraio 2016

Position Paper

Premessa

Il Consiglio dei Ministri del 20 gennaio scorso ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di riforma della disciplina della conferenza di servizi, che dà attuazione all'art. 2 della legge n. 124/2015 (*cd. Legge Madia*).

Prima di passare all'esame dello schema di decreto, Confindustria ritiene opportuno soffermarsi su alcuni profili sistematici che emergono dal nuovo processo di riforma della pubblica amministrazione, anche alla luce indicazioni provenienti dalle esperienze formatesi in sede europea e internazionale.

Infatti, tale processo riformatore si inserisce in un periodo storico in cui i rapporti tra potere pubblico e mercato sono sempre più complessi; gli investimenti pubblici si programmano anche in funzione della stabilità delle regole e dell'efficienza degli apparati pubblici; il sistema delle fonti è permeato dalla *multilevel governance*.

Sotto un primo profilo, la legge n. 124/2015 – riprendendo alcuni filoni importanti delle riforme degli ultimi anni - introduce norme relative ad aspetti fondamentali dell'organizzazione amministrativa, intervenendo in larga parte su discipline esistenti, in modo da renderle più adeguate alle esigenze di cittadini e imprese (es. riforma della conferenza di servizi), nonché a efficientare la spesa pubblica (es. revisione del sistema delle Camere di commercio).

Si tratta di una linea di tendenza che accomuna le riforme dei principali Paesi, laddove l'esigenza di contenimento della spesa pubblica è spesso accompagnata da misure volte a favorire la crescita economica e la protezione sociale. Ciò ha indotto i decisori pubblici a una profonda revisione del perimetro pubblico e dei processi organizzativi, funzionali a rendere più efficiente la macchina amministrativa e a fluidificare i rapporti tra Stato, cittadini e imprese.

Sotto un secondo profilo, le politiche di semplificazione, già centrali nelle riforme amministrative degli ultimi anni, vengono "raffinate" e, in certi casi, "ricapitolate" anche alla luce dell'innovazione tecnologica e della trasparenza.

Con riferimento all'opera di precisazione dell'ambito di applicazione di norme vigenti, giova osservare che le disposizioni generali di semplificazione contenute nella legge n. 124/2015 utilizzano i verbi "individuare", "identificare", "precisare". Un esempio emblematico è rappresentato dalla delega al Governo alla precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva. Si tratta, di un'opera meritoria di liberalizzazione dell'attività economica privata, che passa attraverso la puntuale definizione del perimetro applicativo di istituti già esistenti.

In relazione poi alla "ricapitolazione" di alcuni istituti, la riforma – in linea con le politiche pubbliche dei maggiori Paesi - affronta, per un verso, la sfida della digitalizzazione del settore pubblico, rivedendo le interazioni tra amministrazioni, cittadini e imprese. In particolare, accanto a una significativa opera di razionalizzazione della normativa, la legge delega si pone l'obiettivo ambizioso di una dematerializzazione effettiva, riducendo "la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici". Per altro verso, la legge n. 124/2015 prevede la semplificazione, la riduzione e la concentrazione degli obblighi di trasparenza, che vengono ritenuti uno strumento di controllo sulla spesa e di moralizzazione della vita pubblica, potendo contribuire anche al contrasto alla corruzione.

Sotto un terzo profilo, la riforma amministrativa prevede strumenti volti a contrastare l'autoreferenzialità dell'amministrazione e a sensibilizzarla sulle conseguenze concrete, anche di natura economica, delle sue decisioni. In particolare, da un lato, si provvede a una rivisitazione profonda del pubblico impiego, attraverso una maggiore flessibilità nell'allocazione delle risorse umane e un rafforzamento del sistema di valutazione; dall'altro, si introducono strumenti specifici di disincentivo alla "fuga dalla decisione" (es. la previsione del silenzio assenso tra le amministrazioni pubbliche anche ai provvedimenti di competenza di quelle preposte alla cura di interessi sensibili; il rafforzamento dei poteri dell'amministrazione procedente nell'ambito della conferenza di servizi). Si tratta di strumenti che, seppur idonei a ridurre la discrezionalità dell'amministrazione e prevenire il contenzioso, devono entrare a far parte della cultura amministrativa attraverso un'intensa e costante attività di formazione e monitoraggio.

Al riguardo, si osserva che la riforma prevede misure specifiche volte a prevenire forme di de-responsabilizzazione dei funzionari pubblici. Si pensi, ad esempio, al rafforzamento delle responsabilità dell'amministrazione procedente nell'ambito della conferenza di servizi; alla previsione di alcune norme volte ad assicurare l'unitarietà all'azione amministrativa (es. ruolo degli uffici territoriali dello Stato); all'introduzione di nuove garanzie del rispetto dei termini di conclusione del procedimento (es. il meccanismo del silenzio assenso nei rapporti tra la pubblica amministrazione e i privati a quello delle amministrazioni tra loro).

Osservazioni generali

La revisione della disciplina in materia di conferenza di servizi rappresenta uno dei pilastri fondamentali del processo di efficientamento dell'amministrazione, poiché assicura quella fluidificazione dei rapporti tra PA e privati necessaria per il rilancio degli investimenti.

L'esigenza di riformare la conferenza di servizi è stata più volte sollecitata dal mondo produttivo. L'esperienza ha, infatti, evidenziato: tempi lunghi di conclusione delle conferenze; scarso coordinamento fra i diversi uffici della PA; numerose richieste di integrazioni documentali; il ruolo meramente formale dell'amministrazione procedente. L'effetto è stato quello di depotenziare l'obiettivo di semplificazione sotteso all'istituto, come da ultimo rilevato in una recente indagine condotta da REF Ricerche e Confindustria sul funzionamento della conferenza di servizi.

Lo schema di decreto interviene su molte delle criticità riscontrate, delineando un modello di conferenza di servizi più efficace e più in linea con le esigenze di celerità del mondo imprenditoriale.

Gli aspetti più qualificanti dello schema di decreto sono:

- a)** i meccanismi volti ad assicurare la conclusione dei lavori e l'adozione della determinazione finale. Il riferimento è, in particolare, al silenzio assenso endoprocedimentale, la cui efficacia, rispetto alla disciplina vigente, viene rafforzata dal carattere perentorio del termine per la trasmissione degli atti da acquisire in conferenza e dall'espressa previsione della responsabilità dell'amministrazione e dei suoi dipendenti per gli atti di assenso resi, compresi quelli impliciti. Viene, inoltre, previsto un onere di chiarezza ed esaustività a carico delle amministrazioni nell'esprimere le proprie posizioni e vengono scanditi con rigore i tempi dei lavori;

- b)** il meccanismo per il superamento del dissenso espresso dalle amministrazioni portatrici di interessi sensibili, che privilegia un ulteriore confronto tra le PA interessate. In particolare, rispetto alla disciplina attuale, viene posto a carico delle amministrazioni dissenzienti l'onere *della mediazione tra le posizioni prevalenti e le posizioni dissenzienti qualificate*;
- c)** la limitazione dell'esercizio dei poteri di autotutela (revoca e annullamento d'ufficio) alle sole amministrazioni che abbiano partecipato alla conferenza di servizi o che si siano espresse nei termini. L'obiettivo è di scongiurare comportamenti opportunistici e sollecitare una partecipazione proficua ai lavori della conferenza.

Confindustria auspica che tale impianto venga valorizzato nel corso del dibattito sullo schema di decreto e che non ci siano irragionevoli passi indietro, che finirebbero per depotenziare la portata innovativa della riforma. I suoi contenuti, infatti, nascono da un ampio e approfondito confronto tra amministrazioni e mondo produttivo che, ci auguriamo, possa proseguire anche in questa fase consultiva.

È inoltre essenziale che, una volta completato l'iter normativo, il Governo accompagni l'implementazione della nuova conferenza di servizi con un'adeguata attività di promozione e monitoraggio, che passi attraverso la formazione dei funzionari pubblici, l'informazione delle imprese e la verifica sul campo del funzionamento delle nuove procedure, alla luce dei casi concreti. Tutto questo per far sì che l'attuazione segua una linea coerente con le direttrici innovative della riforma.

Di seguito, alcune osservazioni sui profili dello schema di decreto di maggiore interesse per le imprese.

Osservazioni di dettaglio sull'articolato

1. Durata della conferenza

Con riferimento al cronoprogramma dei lavori della conferenza di servizi (capoverso art. 14-bis, co. 2), sarebbe opportuno rafforzarne l'effettività mediante la specificazione del *dies a quo* per la decorrenza dei termini, da individuarsi nel momento del ricevimento della richiesta.

Sempre in tema di termini, non si condivide la previsione che esclude la sospensione o l'interruzione degli stessi in caso di richiesta di integrazione documentale o chiarimenti (capoverso art. 14-bis, co. 2, lett. b). Infatti, la semplice attesa da parte dell'amministrazione della documentazione richiesta non dovrebbe essere computata nei termini per la conclusione dei lavori, evitando così di addossare sul privato l'eventuale ritardo nella conclusione del procedimento. Pertanto, sarebbe opportuno confermare anche nell'ambito della conferenza di servizi il principio generale della sospensione dei termini nel caso di richiesta di integrazione documentale o chiarimenti, previsto dall'art. 2, co. 7, della legge n. 241/1990. A tal fine, si propone la seguente modifica:

“All'articolo 1, capoverso 14-bis, comma 2, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.”.

2. Partecipazione del privato ai lavori della conferenza

Rispetto alla disciplina vigente, lo schema di decreto sembrerebbe affievolire le garanzie procedurali dei privati, in contraddizione con il nuovo modello di azione amministrativa, delineato dalla stessa Legge Madia.

Al fine di garantire una visione unitaria del rapporto amministrativo e rendere effettiva la “collaborazione procedimentale” tra le rispettive parti, sarebbe necessario rafforzare le modalità di partecipazione del privato alla conferenza di servizi, mediante:

- a)** la conferma della previsione vigente relativa alla partecipazione del proponente ai lavori della conferenza (art. 14-ter, co. 2-bis della legge n. 241/1990). Tale partecipazione, infatti, è funzionale a garantire un migliore confronto tra gli interessi tutelati dalle amministrazioni coinvolte e quelli privati sottesi alla realizzazione dell’opera. A tal fine, si propone la seguente modifica:

“All’articolo 1, capoverso 14-ter, al comma 3 aggiungere infine il seguente periodo: «Alla riunione sono altresì invitati a partecipare senza diritto di voto i soggetti proponenti.»”.

- b)** la previsione della partecipazione del privato al procedimento di opposizione. Lo schema di decreto prevede l’interlocuzione con i privati all’esito della conferenza semplificata qualora la conclusione positiva del procedimento sia subordinata a condizioni o prescrizioni che non comportino modifiche sostanziali al progetto oggetto della conferenza (capoverso art. 14-bis, co. 5). La stessa interlocuzione andrebbe prevista anche durante la fase di opposizione (capoverso art. 14-quinquies), al fine di acquisire le valutazioni dei privati in tale sede. A tal fine, si propone la seguente modifica:

“All’articolo 1, capoverso 14-quinquies, comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «Alla riunione sono convocati anche i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza.»”.

- c)** la specificazione del carattere univoco e coerente delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli atti di assenso acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi e che confluiscono nella determinazione motivata di conclusione della conferenza. L’obiettivo è di assicurare la non contraddittorietà e la fattibilità tecnica del quadro prescrittivo finale e garantire la celere realizzazione delle opere. A tal fine, si propone la seguente modifica:

“All’articolo 1, capoverso 14-quater, comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate nella determinazione motivata di conclusione della conferenza sono formulate in modo univoco e coerente, tenuto anche conto delle osservazioni del proponente.»”.

- d)** la previsione di criteri omogenei e uniformi per la predisposizione dei quadri prescrittivi, al fine di valutarne la coerenza e la compatibilità e prevenire al contempo contenziosi. A tal fine, si potrebbe attribuire al Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con le amministrazioni interessate e previo parere della Conferenza unificata, la predisposizione di indirizzi metodologici per l’elaborazione dei quadri prescrittivi. In tal senso si segnala la positiva esperienza in materia di VIA statale, costituita dagli *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione*

ambientale di competenza statale”, adottati con decreto interministeriale del 24 dicembre 2014. A tal fine, si propone la seguente modifica:

“All’articolo 1, capoverso 14-quater, al comma 1 premettere il seguente: «01. Al fine di assicurare la compatibilità e la coerenza delle prescrizioni e delle condizioni contenute negli atti di assenso acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi, il Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con le amministrazioni interessate e previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, elabora criteri omogenei e uniformi per la predisposizione dei quadri prescrittivi della determinazione motivata di conclusione della conferenza.»”.

3. Conferenza simultanea

Come anticipato, il carattere perentorio del termine per le istanze di integrazione documentale e di quello per la trasmissione degli atti da acquisire in conferenza, nonché il silenzio-assenso endoprocedimentale rappresentano alcuni degli aspetti più innovativi della riforma. Si tratta, infatti, di strumenti importanti per assicurare la conclusione dei lavori in tempi certi e garantire una risposta alle richieste del privato. Tuttavia, lo schema di decreto sembrerebbe limitare tali principi alla sola conferenza semplificata, con il rischio di limitarne l’operatività e la portata innovativa. Al fine di assicurare la più ampia efficacia alla riforma, sarebbe opportuno estendere espressamente i citati principi anche alla conferenza di servizi simultanea.

Sempre con riferimento alla conferenza simultanea, andrebbe previsto un onere motivazionale in capo all’amministrazione precedente per giustificare la particolare complessità della questione, che consente l’indizione della conferenza simultanea (capoverso art. 14-*bis*, co. 7). Infatti, in assenza di tale obbligo, si potrebbe favorire il ricorso “abusivo” alla conferenza simultanea, eludendo i rigorosi presupposti previsti dalla riforma. A tal fine, si propone la seguente modifica:

“All’articolo 1, capoverso 14-quinquies, comma 7, dopo le parole «determinazione da assumere, l’amministrazione precedente» aggiungere le seguenti: «, previa motivazione,»”.

4. Validità degli atti acquisiti in conferenza di servizi

Lo schema di decreto non riproduce la norma introdotta dal *cd.* Decreto Sblocca Italia (DL n. 133/2014) che allinea il *dies a quo* di validità degli atti acquisiti in conferenza a quello della determinazione finale. Tale misura, fortemente sostenuta dalle imprese, è volta a evitare che i ritardi nell’adozione del provvedimento finale incidano sui termini di efficacia degli atti presupposto, escludendo così incertezze e il disallineamento della validità degli atti rilasciati in tempi diversi. Poiché la misura appare coerente con l’impianto della riforma, si propone di inserirla nello schema di decreto in esame. A tal fine, si propone la seguente modifica:

“All’articolo 1, capoverso 14-quater, comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «I termini di validità e di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti

nell'ambito della conferenza di servizi decorrono a far data dall'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza».

5. Rapporto tra la disciplina della conferenza di servizi e l'art. 17-bis della legge n. 241/1990

L'art. 17-bis della legge n. 241/1990, introdotto dalla Legge Madia, disciplina il silenzio assenso tra amministrazioni per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi. L'istituto si applica anche alle amministrazioni portatrici di interessi sensibili e assicura l'intervento della presidenza del Consiglio dei Ministri in caso di dissensi tra amministrazioni statali. La relazione illustrativa dello schema di decreto chiarisce che tale norma trova applicazione quando occorre acquisire un solo atto di assenso, mentre la disciplina della conferenza di servizi si applica quando occorre acquisire più atti di assenso. Considerato che l'istituto previsto dall'art. 17-bis e la conferenza di servizi presentano diverse analogie (presupposti, operatività del silenzio assenso, possibilità di richiedere integrazioni documentali, meccanismo per il superamento di eventuali dissensi), sarebbe opportuno un intervento volto a chiarire anche in via normativa il rapporto tra i due istituti, così da fugare dubbi interpretativi che potrebbero compromettere l'efficacia della riforma della conferenza di servizi.

6. Valutazione d'impatto ambientale

Lo schema di decreto non conferma l'attuale previsione (capoverso art. 14-ter, co. 4) che consente alle amministrazioni competenti in materia di valutazione di impatto ambientale di avvalersi di altri organi dell'amministrazione pubblica o del mondo accademico per concludere nei termini l'istruttoria VIA e pronunciarsi in conferenza di servizi. Si tratta di una previsione volta a superare eventuali stalli procedurali legati a carenze organizzative dell'amministrazione precedente, che introduce la possibilità di "esternalizzare" l'attività istruttoria su istanza e a carico del proponente. Pertanto, sarebbe opportuno riproporre tale possibilità nel decreto. A tal fine, si propone la seguente modifica:

«All'articolo 1, capoverso 14, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «In caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, per assicurare il rispetto dei termini previsti, l'amministrazione competente al rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale può, su istanza del proponente, far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»».

Lo schema di decreto prevede che in caso di VIA regionale tutti gli atti di assenso necessari per la realizzazione del progetto siano acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 25 del Codice dell'ambiente (D.Lgs n. 152/06). Il testo, tuttavia, esclude sempre tale soluzione per le opere soggette a VIA statale e per gli insediamenti produttivi, cui continuerebbero ad applicarsi le pertinenti disposizioni vigenti. Al fine di consentire agli operatori di beneficiare di tale novità anche nell'ambito dei procedimenti statali e relativi ad insediamenti

produttivi, sarebbe opportuno prevedere la facoltà del proponente di richiedere nell'ambito della VIA l'acquisizione anche di tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto. Tale estensione risponderebbe alle esigenze di semplificazione ed efficienza dell'azione amministrativa anche in relazione quei procedimenti statali ovvero relativi ad insediamenti produttivi, ove le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio non rientrano nella competenza del ministero competente (es. Ministero dello sviluppo economico o Ministero delle Infrastrutture). In tal modo, si contempererebbero le esigenze di snellimento del procedimento con le specificità di questi ultimi procedimenti. A tal fine, si propone la seguente modifica:

“All’articolo 1, capoverso articolo 14, comma 4 apportare le seguenti modifiche: al primo periodo, dopo le parole: «concessioni, licenze,» inserire la parola seguente: «permessi,» e al terzo periodo dopo le parole «per gli insediamenti produttivi» aggiungere le seguenti «strategici. Su richiesta del proponente si applica la procedura di cui al presente comma, primo e secondo periodo, anche per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, per le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e per gli insediamenti produttivi strategici.»”.

7. Coordinamento con le discipline settoriali

7.a) Autorizzazione paesaggistica

L'art. 6 dello schema di decreto coordina la disciplina della conferenza di servizi con il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, previsto dall'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il sistema delineato, tuttavia, potrebbe determinare problemi procedurali e ritardi quando l'amministrazione competente per l'autorizzazione paesaggistica sia diversa da quella precedente per la conferenza. Infatti, sia il Soprintendente che l'amministrazione precedente dovrebbero esprimersi entro lo stesso termine, rendendo difficile a quest'ultima il rilascio dell'autorizzazione vincolata entro il termine previsto per l'acquisizione degli atti di assenso.

Sarebbe pertanto opportuno correggere tale criticità, sopprimendo il comma 3 dell'art. 6.

7.b) Autorizzazione Unica Ambientale

L'art. 4 dello schema di decreto coordina la disciplina della conferenza di servizi con le disposizioni del DPR n. 59/2013 relative al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (cd. AUA). In particolare, la norma elimina l'attuale "sistema duale" (conferenza di servizi facoltativa per l'acquisizione di atti da rilasciarsi in meno di 90 giorni e conferenza di servizi obbligatoria per l'acquisizione di atti da rilasciarsi in più di 90 giorni), rendendo sempre obbligatoria l'indizione della conferenza di servizi. Lo schema di decreto, nel generalizzare il ricorso alla conferenza di servizi - sebbene in forma semplificata - rischierebbe di compromettere il percorso di semplificazione già assicurato alle procedure meno complesse dal DPR n. 59/2013. L'attuale "sistema duale", infatti, consente di evitare, nei casi di emissioni non particolarmente significative, il ricorso alla conferenza di servizi e di accelerare così i tempi di rilascio del provvedimento. Peraltro, nell'ambito della conferenza di servizi per il rilascio dell'AUA, non potrebbe operare neppure il silenzio assenso endoprocedimentale rafforzato

dalla perentorietà del termine di conclusione dei lavori, poiché in tale ambito il diritto UE richiede provvedimenti espressi. Sarebbe, pertanto, opportuno mantenere l'attuale meccanismo, confermando il carattere facoltativo della conferenza di servizi, qualora i titoli richiesti siano soggetti a procedure di durata inferiore ai 90 giorni.

7.c) Edilizia

L'art. 2 dello schema di decreto coordina la disciplina della conferenza di servizi con le disposizioni del DPR n. 380/2001 (*cd.* TU edilizia). Con riferimento al procedimento per il rilascio del permesso di costruire (art. 20 del TU edilizia), non risulta chiaro quanto indicato nella relazione introduttiva in merito all'applicazione dell'art. 17-*bis* della legge n. 241/90 (*v. supra* par. n. 5). In particolare, l'istituto della conferenza di servizi sembrerebbe trovare applicazione anche nel caso in cui sia necessario acquisire un solo atto di assenso, prevalendo sulla portata del silenzio assenso *ex art.* 17-*bis*. Al fine di chiarire il rapporto tra l'istituto della conferenza di servizi e il citato art. 17-*bis*, sarebbe opportuno specificare nel TU edilizia che il silenzio assenso tra amministrazioni trovi applicazione qualora sia necessario acquisire un solo atto di assenso.

Inoltre, al fine di allineare le modifiche di coordinamento apportate in materia edilizia alle altre disposizioni del TU, sarebbe opportuno intervenire anche sull'art. 23-*bis* di quest'ultimo, relativo alle autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione di inizio lavori.

A tal fine, si propone la seguente modifica:

“L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2

(Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

Al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 5, comma 3, lettera g) le parole “, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice” sono soppresse;*
- b) all'articolo 20:*
 - 1) al comma 3:*
 - a. le parole da “, acquisisce” a “normativa vigente” sono sostituite dalla seguente “e”;*
 - b. è aggiunto infine il seguente periodo “Nel caso in cui sia necessario acquisire un solo atto di assenso si applica l'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora sia necessario acquisire più atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241”;*
 - 2) il comma 5-bis è abrogato;*

- 3) *al comma 6 le parole “comma 5-bis” sono sostituite dalle seguenti: “medesimo comma” e le parole “da 14 a 14-ter” sono sostituite dalle seguenti. “14 e seguenti”;*
- 4) *al comma 8 le parole “al comma 9” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando quanto previsto all’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 in caso di acquisizione di un solo atto di assenso”;*
- c) *all’art. 23-bis, comma 1 sostituire l’ultimo periodo con il seguente: “Per l’acquisizione di tali atti si applica quanto previsto all’articolo 20, comma 3, ultimi due periodi”.».*

8. Operatività della riforma

Sarebbe opportuno chiarire che le nuove disposizioni, interamente sostitutive dell’attuale disciplina della conferenza di servizi, non si applicano ai procedimenti in corso. A tal fine, si propone la seguente modifica:

“All’articolo 7, dopo il comma 1 aggiungere il seguente «2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data della loro entrata in vigore.»”.